

STATUTO della Associazione Italiana Tumori Cerebrali - Organizzazione di Volontariato - AITC - ODV -

Articolo 1) Costituzione

E' costituita l'Associazione denominata: "AITC - ODV — Associazione Italiana Tumori Cerebrali - Organizzazione di Volontariato" da utilizzarsi anche in forma abbreviata AITC - ODV.

Dal momento in cui la Riforma del Terzo Settore avrà trovato piena applicazione e l'Associazione verrà iscritta nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, dovrà utilizzare la locuzione "Ente del Terzo Settore" o alternativamente l'acronimo "ETS".

I suoi soci sono tenuti all'accettazione e stretta osservanza del presente statuto.

Articolo 2) Sede

L'Associazione ha sede in Milano, via Canzio 10.

Articolo 3) Durata

La durata dell'Associazione è fissata a tempo indeterminato e potrà essere sciolta solo con delibera della assemblea straordinaria degli associati.

Articolo 4) Scopo e Attività Istituzionali

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche e di solidarietà sociale nel campo della ricerca medica e scientifica, in particolare l'Associazione ha per scopo di:

- funzionare da centro di riferimento e di propulsione innovativa per quanti si occupano e sono interessati ai problemi del progresso medico - scientifico per la cura e il trattamento delle neoplasie cerebrali;
- svolgere e promuovere ricerca ed informazione sulla prevenzione, diffusione, diagnosi e terapia di questi specifici tumori e delle loro conseguenze;
- riunire oncologi esperti e ricercatori con specializzazione medica, chirurgica, radiologica, immunologica e biologica, esperti di biomedicina e biotecnologie, medici generici, per integrare e ottimizzare la cura dei tumori con l'obiettivo di migliorare la qualità di vita dei pazienti;
- promuovere dibattiti, convegni, attività culturali e stimolare la conoscenza dei problemi medici collegati a queste patologie, presso l'opinione pubblica, enti pubblici e privati;
- erogare corsi di formazione in ambito sanitario anche in partnership con enti e società di formazione, in ambito psicologico e concernente il rapporto medico – paziente;
- fornire servizi assistenziale e di supporto ai pazienti ed ai loro familiari;
- fornire sostegno medico e psicologico ai pazienti ed ai loro familiari

L'Associazione potrà inoltre svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto all'attività principale, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse professionali retribuite e volontarie gratuite. L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse che l'associazione potrà svolgere è l'organo amministrativo.

Si considerano direttamente connesse a quelle sopra elencate, le attività previste dagli Articoli 5 e 6 del Codice Terzo Settore.

L'Associazione attinge i mezzi necessari per il perseguimento dei propri scopi, attraverso le quote associative ed i contributi volontari (lasciti, donazioni, liberalità) sia degli associati che di terzi.

Detti contributi potranno essere rappresentati da somme di denaro, beni mobili, beni immobili, prestazioni d'opera ed intellettuali e da qualsiasi altro bene.

L'Associazione può avanzare richieste a terzi di donazioni o contributi senza corrispettivo e mediante sollecitazione al pubblico attraverso la cessione di beni e l'erogazione di servizi di modico valore, l'organizzazione di eventi e di lotterie.

L'Associazione può :

- promuovere, costituire ed entrare a far parte di Reti di Associazioni, Fondazioni ed Enti del Terzo Settore;
- aderire ad iniziative o progetti specifici, anche rilevanti rispetto alle capacità economiche correnti purchè le finalità da perseguire siano ritenute compatibili con quelle indicate nell'Art. 4) dal Consiglio Direttivo.

Articolo 5) Associati

Gli Associati sono distinti in Fondatori, Sostenitori aderenti per espressa volontà o ammessi per meriti particolari maturati nel conseguimento delle finalità istituzionali o su proposta della maggioranza dei Fondatori e validati dal Consiglio Direttivo, Iscritti ovvero contribuenti in vari tempi e modalità alle finalità statutarie.

I Soci Fondatori sono storicamente i principali fautori della sostenibilità e della gestione dell'Associazione fin dalla sua costituzione.

Sono Associati Sostenitori coloro che in qualsiasi forma contribuiscono al sostegno e alla gestione dell'attività dell'Associazione, ne garantiscono la continuità e sono rappresentati nel Consiglio Direttivo.

Gli Associati Fondatori fanno parte del Consiglio Direttivo, designano il Presidente e ammettono con nomina a maggioranza nuovi Associati Fondatori scelti fra gli Associati Sostenitori.

Possono iscriversi all'Associazione o farne parte per merito, tutti coloro che sono interessati all'attività di studio e progresso medico - scientifico nel più ampio ambito neuroscientifico volto, direttamente ed indirettamente, alla cura e trattamento delle neoplasie cerebrali e si identificano negli scopi associativi (art. 4).

Possono aderire all'Associazione persone fisiche senza limitazioni di genere, età e professione religiosa ed enti che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'Associazione con la loro opera, competenze e conoscenze.

Il personale medico, specialistico e gli operatori sanitari che condividono e sostengono in varie forme le finalità istituzionali acquisiscono d'ufficio lo status di Associato Sostenitore che andrà validato dal Consiglio Direttivo.

Articolo 6) Ammissione degli Associati

Chiunque desideri far parte dell'associazione dovrà avanzare semplice richiesta al Consiglio Direttivo, che delibererà sull'ammissione del nuovo associato, dopo aver accertato anche il possesso dei requisiti indicati nel precedente Art. 5).

L'appartenenza all'associazione è libera e volontaria ma impegna gli aderenti al rispetto ed osservanza delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi secondo le competenze statutarie.

L'adesione **all'Associazione come Fondatore o Sostenitore**, comporta per l'Associato il diritto di voto nell'assemblea per l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione. I minorenni hanno diritto ad esercitare tale facoltà per il tramite dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale nei loro confronti.

Articolo 7) Volontari

L'associazione può avvalersi nello svolgimento delle proprie attività dell'opera di volontari.

Sono volontari coloro che per libera scelta svolgono attività temporanee o periodiche in favore dell'Associazione o dei progetti dell'Associazione mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale e senza fini di lucro.

L'Associazione solo per comprovate esigenze di rappresentanza riconoscerà eventuali rimborsi spese direttamente sostenute dal volontario di vitto, alloggio, o per acquisto di materiali e servizi utili al perseguimento delle finalità associative

Articolo 8) Recesso ed esclusione

La qualità di associato si perde:

- per volontà degli associati;
- per esclusione;
- per decesso;
- per comportamento contrastante gli scopi statutari;
- per persistente violazione degli obblighi statutari.

L'ammissione e l'esclusione vengono deliberate dal Consiglio Direttivo e comunicate al richiedente o al socio. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione è ammesso ricorso al Collegio dei Garanti, se nominato, o all'Assemblea degli aderenti che devono decidere sull'argomento nella prima riunione convocata. La decisione è inappellabile.

L'associato che per qualsiasi ragione cessa di fare parte dell'associazione, non conserva alcun diritto, fatta salva la tutela dei dati personali eventualmente forniti.

Articolo 9) Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea
- il Presidente
- il Consiglio Direttivo ed il Segretario Generale
- il Revisore dei Conti oppure l'organo di controllo, obbligatoriamente nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge
- il Comitato Scientifico

Articolo 10) Assemblea degli Associati

L'Assemblea è costituita da tutti gli associati, Fondatori e Sostenitori, come stabilito all'art.5, ed ogni associato ha diritto ad un voto. Le assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate dal Consiglio Direttivo sentito il Presidente.

La convocazione è fatta mediante posta elettronica o mediante mezzi che ne garantiscano l'informazione degli interessati, tutti forniti di avviso di ricevimento.

In prima convocazione, le delibere assembleari sono valide se intervengono almeno il 70% degli associati, in seconda convocazione, almeno il 50%.

I diritti di partecipazione alle assemblee e di voto possono essere esercitati da ciascun associato anche a mezzo di delega scritta ad altro associato. Ogni associato non può rappresentare più di tre associati.

Eventuali documenti pertinenti l'Ordine del Giorno dovranno essere inviati secondo modalità e tempi previsti dalla normativa di legge.

Le assemblee sono presiedute dal Presidente dell'Associazione e in caso di assenza o impedimento dal Consigliere più anziano.

Le deliberazioni sono sempre prese a maggioranza dei voti dei partecipanti alla votazione.

Articolo 11) Funzioni della Assemblea ordinaria degli Associati e del Presidente

L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo (entro aprile)

L'Assemblea elegge il Presidente dell'Associazione al quale spetta la firma sociale e la rappresentanza legale dell'associazione sia in giudizio che di fronte ai terzi.

Il Presidente dell'Associazione viene scelto tra gli associati, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

All'Assemblea ordinaria spettano altresì i seguenti compiti inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio consuntivo, preventivo e il bilancio sociale quando questo fosse obbligatorio per legge o ritenuto opportuno;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove le azioni di responsabilità nei loro confronti;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera su tutti gli attributi di legge e loro collegati quali atto costitutivo e statuto

L'Assemblea può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), a condizione che sia consentito al presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione, sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione e sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno

Articolo 12) Assemblea Straordinaria degli Associati

L'assemblea straordinaria può essere convocata dal Consiglio Direttivo tutte le volte che lo stesso riterrà opportuno per la trattazione dei temi posti all'ordine del giorno ed è validamente costituita con la presenza di almeno il 70% degli associati.

All'assemblea straordinaria spettano i seguenti compiti inderogabili:

- delibera sulla trasformazione, fusione e scioglimento dell'Associazione;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto.

Anche per le assemblee straordinarie valgono le norme previste all'Art.10 sia per quanto riguarda le convocazioni.

Articolo 13) Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo formato da tre a nove membri nominati dall'Assemblea fra gli Associati fondatori, gli Associati Sostenitori ed un membro designato dal Comitato Scientifico.

I consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Ai membri del Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri di ordinaria e di straordinaria amministrazione.

Qualora si dovessero assumere decisioni di straordinaria amministrazione il Consiglio Direttivo può deliberare solo all'unanimità.

Rientra nella sfera di competenza dell'organo amministrativo tutto quanto non sia per legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'assemblea o di altri organi associativi. In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'assemblea;
- predisporre il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati.

L'organo amministrativo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno 2 suoi membri

L'adunanza dell'organo amministrativo è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal consigliere più anziano.

L'organo amministrativo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

In apertura di ogni riunione viene nominato tra i presenti un segretario, il quale redige il verbale.

L'organo amministrativo si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione e può svolgersi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), alle stesse condizioni indicate all'Art.10 Assemblea degli Associati

Il Consiglio Direttivo nomina il proprio Segretario Generale che rimane in carica fino a revoca o richiesta dello stesso, ed al quale può delegare incarichi specifici

Articolo 14) Revisore dei Conti

La gestione dell'Associazione è controllata da un revisore dei conti che dura in carica un esercizio, può essere riconfermato anche tacitamente e identificato con lo Studio Professionale che redige il Bilancio e le registrazioni contabili

Allorquando sarà richiesto per legge o per libera determinazione, l'assemblea nomina un organo di controllo composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, c.c. Può essere altresì nominato un organo di controllo monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, c.c. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 c.c.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo,

amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del d.Lgs. 117/2017.

Articolo 15) Comitato Scientifico

Il supporto medico - scientifico alle decisioni del Consiglio Direttivo è elaborato e fornito dal Comitato Scientifico che nomina un membro del Consiglio Direttivo e si riunisce ogni volta sia ritenuto necessario per la realizzazione degli scopi associativi, su richiesta e indicazione dell'Assemblea, del Consiglio direttivo o di almeno due dei suoi componenti.

Il Comitato Scientifico è composto da tutti i medici e specialisti associati che ritengono utile e opportuno prendervi parte in base alla sottoscrizione del codice etico o su invito del Consiglio Direttivo, per comprovata autorevolezza scientifica.

Il Codice Etico è approvato all'unanimità dal Consiglio Direttivo.

Articolo 16) Dati Personali

La facoltà e l'utilizzo di dati personali volti alla realizzazione delle finalità statutarie è tutelata in base ai dettati della legge 675/96 e successive modificazioni (c.d. legge privacy).

Articolo 17) Libri sociali

L'Associazione redige ed aggiorna i seguenti libri sociali consultabili per tutti gli aderenti o richiedenti adesione, previa richiesta di consultazione da inoltrare tramite mail al sito della Associazione:

- il libro degli associati o aderenti, a cura del Consiglio Direttivo o del Consigliere delegato;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee, con la trascrizione dei verbali, redatti anche per atto pubblico, a cura del Consiglio Direttivo o del Consigliere delegato;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione e dell'organo di controllo, a cura del Consiglio Direttivo o del Consigliere delegato
- il registro dei volontari a cura del Consiglio Direttivo o del Consigliere delegato.

Articolo 18) Bilancio Sociale e di Esercizio

L'esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio preventivo ed uno consuntivo. Entro il 31 marzo di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Entro il 30 ottobre di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio preventivo del successivo esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

I bilanci devono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni che precedono l'assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.

Il Bilancio Sociale è redatto nei casi e nei modi previsti dall'Art.14 del D.Lgs 117/2017

Articolo 19) Utili

All'Associazione è vietato distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione a meno che la destinazione o la

distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altri Enti del Terzo Settore che per legge, statuto, regolamento fanno parte della medesima unitaria struttura.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse indirettamente connesse.

Articolo 20) Scioglimento dell' Associazione

In caso di scioglimento deliberato dall'Assemblea per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio residuo ad altri enti del terzo settore o a fini di pubblica utilità previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, si fa riferimento al D. Lgs. n.117/2017.

Articolo 21) Norme di riferimento

Per ogni eventuale norma non stabilita espressamente dai presenti patti, valgono le disposizioni del codice civile in materia.